

COMMISSIONE X

TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE — POSTE E TELECOMUNICAZIONI
MARINA MERCANTILE

LXXXII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 GIUGNO 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SAMMARTINO

INDICE

	PAG.	PAG.
Congedo:		
PRESIDENTE	799	
Disegni di legge (Discussione e approvazione):		
Modifiche ed integrazioni alla legge 27 maggio 1961, n. 465, concernente le competenze accessorie del personale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (4164)	800	
PRESIDENTE	800	
CAVALLARO NICOLA, <i>Relatore</i>	800	
FRANCO RAFFAELE	800	
MANCINI ANTONIO	800	
MAZZA, <i>Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni</i>	800	
Estensione delle agevolazioni di cui all'articolo 4, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 settembre 1946, n. 88, alle Società esercenti servizi di trasporto aereo, costituite senza la partecipazione dello Stato e dell'IRI (4150)	800	
PRESIDENTE	800, 801	
CROCCO	801	
FLORENA, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile</i>	801	
VERONESI, <i>Relatore</i>	800, 801	
		Disegni di legge (Discussione e rinvio):
		Corresponsione di compensi incentivi al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (4198)
		802
		PRESIDENTE, <i>Relatore</i>
		802, 803
		CANESTRARI
		803
		GOLINELLI
		802
		MANCINI ANTONIO
		802
		Corresponsione di compensi orari di intensificazione al personale degli uffici locali delle poste e delle telecomunicazioni (4199)
		803
		PRESIDENTE, <i>Relatore</i>
		803, 805
		CANESTRARI
		805
		MANCINI ANTONIO
		805
		MAZZA, <i>Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni</i>
		805
		Votazione segreta:
		PRESIDENTE
		805
		La seduta comincia alle 13,20.
		AMADEI GIUSEPPE, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.
		(È approvato).
		Congedo.
		PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Sinesio.

Discussione del disegno di legge: Modifiche ed integrazioni alla legge 27 maggio 1961, n. 465, concernente le competenze accessorie del personale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (4164).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 4164: « Modifiche ed integrazioni alla legge 27 maggio 1961, n. 465, concernente le competenze accessorie del personale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ».

Il Relatore, onorevole Cavallaro Nicola, ha facoltà di svolgere la relazione.

CAVALLARO NICOLA, *Relatore*. Il disegno di legge al nostro esame si propone di modificare alcuni articoli della legge 27 maggio 1961, n. 465, concernente le competenze accessorie del personale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Il provvedimento è composto di un articolo unico che, al primo comma, fissa al mese di luglio di ciascun anno la corresponsione dell'assegno di operosità previsto negli articoli 15 e 16 della legge citata. Il tutto, onde meglio scaglionare gli emolumenti differenti dalle normali competenze mensili percepiti dal personale del Ministero in questione, evitando un accumulo degli stessi a fine anno. Il secondo comma dell'articolo unico prevede l'estensione dell'assegno di operosità al personale di polizia postale e telegrafica, che era stato involontariamente escluso da detto premio di operosità istituito con la legge n. 465. L'ultimo comma, infine, ha carattere transitorio ed ha lo scopo di consentire il graduale passaggio dall'attuale sistema a quello previsto dei commi precedenti. Invito i colleghi ad approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FRANCO RAFFAELE. Il nostro gruppo è d'accordo con il disegno di legge in questione. Voterà pertanto a favore.

MANCINI ANTONIO. Anche il nostro gruppo è favorevole al provvedimento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Nulla da aggiungere a quanto detto dal Relatore. Raccomando l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

L'assegno di operosità previsto dagli articoli 15 e 16 della legge 27 maggio 1961, n. 465, e successive modificazioni, è corrisposto nel mese di luglio di ogni anno con riferimento al precedente periodo 1° luglio-30 giugno.

L'assegno di operosità è esteso al personale dei nuclei di polizia postale e telegrafica sulla base dell'equiparazione stabilita dalla Tabella D) allegata alla legge 27 maggio 1961, n. 465.

Nel primo anno di attuazione della presente legge l'assegno di operosità di cui ai precedenti commi è attribuito in relazione al periodo 1° gennaio-30 giugno, e in ogni caso in misura non superiore alla metà di quella massima prevista dalle disposizioni richiamate nel primo comma.

Non essendovi emendamenti e trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Estensione delle agevolazioni di cui all'articolo 4, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 settembre 1946, n. 88, alle Società esercenti servizi di trasporto aereo, costituite senza la partecipazione dello Stato o dell'IRI (4150).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, n. 4150: « Estensione delle agevolazioni di cui all'articolo 4, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 settembre 1946, n. 88, alle Società esercenti servizi di trasporto aereo, costituite senza la partecipazione dello Stato o dell'IRI ».

Il Relatore, onorevole Veronesi ha facoltà di svolgere la relazione.

VERONESI, *Relatore*. Il provvedimento in discussione tende ad eliminare una situazione di difforme trattamento delle compagnie aeree che esercitano il trasporto sulle nostre linee interne ed internazionali. Secondo il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 4 settembre 1946, n. 88, alle società a partecipazione statale è concesso l'uso gratuito degli aeroporti eserciti direttamente dallo Stato. Questo comporta un risparmio di

IV. LEGISLATURA. — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1967

spesa che secondo gli stessi dati dell'amministrazione dei trasporti e dell'aviazione civile, a noi comunicati in occasione della discussione dei bilanci, è dell'ordine di centinaia di milioni per il 1966.

La previsione era del mancato introito di un miliardo e 175 milioni per diritti che vi sarebbero teoricamente ma che non vengono riscossi trattandosi di aeroporti gestiti dallo Stato e di società a partecipazioni statali.

In questo senso il discorso non merita di essere ulteriormente approfondito, ma sarebbe necessario costituire un'eguale situazione per quelle piccole società (Itavia ed Aeralpi ed altre), i cui aerei devono pagare alcuni diritti quando atterrano su aeroporti statali.

Il disegno di legge si propone di estendere le agevolazioni di cui fruiscono le società costituite con la partecipazione dello Stato o dell'IRI alle altre società esercenti servizi di trasporto aereo.

Si tratta, quindi, di rinunciare, da parte dello Stato, ad un modesto introito di poche decine di milioni all'anno, auspicandosi per altro un ulteriore sviluppo di queste società che servono specialmente le linee interne del nostro Paese.

Raccomando pertanto alla Commissione l'approvazione di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CROCCO. Non ricordo bene se il disposto dell'articolo 4 del decreto legislativo 4 settembre 1946, n. 88, oltre a prevedere l'esenzione dal pagamento dei diritti d'aeroporto prevedesse anche l'esenzione per i diritti doganali sui carburanti e sul materiale di volo di importazione. Mi sembra comunque che fossero previste estensioni più generali di quelle limitate ai diritti di pedaggio.

Per certo so che circa l'esenzione dal dazio sui carburanti e sui materiali aeronautici la legge ha dovuto essere rinnovata in quanto il periodo di esenzione era limitato a dieci anni.

Sono d'accordo sull'estensione prevista dal disegno di legge, ma sarebbe desiderabile che tale estensione non fosse limitata alle società di navigazione aerea che esercitano voli di linea. Se una azienda di trasporto aereo non svolge attività di linea, ma intraprende un volo occasionale, non fruirà dell'esenzione dei diritti d'atterraggio che sono notevolmente onerosi. Questa è una obiezione che implica una visione globale di una adeguata politica incentivata del trasporto aereo. Una volta che facciamo questo passo, facciamolo per intero,

diamo cioè un incoraggiamento anche all'aviazione da trasporto a domanda occasionale, la quale va adeguatamente tutelata nella stessa misura dell'altra. Queste considerazioni calzano poi in modo particolare alle prospettive economiche del trasporto aereo non di linea, se si tiene presente che le forti spese di materiale di volo sempre più perfezionato e sempre più dispendioso costituiscono un'incidenza sul costo d'esercizio. Le imprese di trasporto occasionale si trovano in una situazione anche peggiore, in quanto le concessioni d'esercizio sono ancora limitate dalla legge ad un triennio. Tali imprese utilizzano spesso gli stessi tipi di materiale di volo, il che strozza il periodo di ammortamento entro tempi economicamente insostenibili.

Vorrei pertanto proporre che, se l'esenzione deve essere accordata, sia estesa a tutti i servizi di trasporto aereo eseguiti da imprese concessionarie nazionali.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

VERONESI, Relatore. Nel principio, concordo con quanto raccomanda l'onorevole Crocco, che cioè tutti siano messi sullo stesso piano. Nel fatto, però, ritengo che sia opportuno mandare avanti questo provvedimento che non suscita problema di carattere finanziario: un'agevolazione più larga vorrebbe dire un'esenzione di chi si vede decurtare le entrate.

FLORENA, Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile. Io desidero pregare la Commissione di voler approvare il disegno di legge senza variazioni. Per quanto riguarda le estensioni eventuali, si potrà esaminare il problema in futuro.

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

Il disposto dell'articolo 4 - comma secondo del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 settembre 1946, n. 88, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, confermato dall'articolo 5 - comma secondo - della legge 9 gennaio 1956, n. 24, è esteso alle Società di navigazione aerea costituite senza la partecipazione dello Stato o dell'IRI, esercenti, in forza di concessione accordata dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, servizi di trasporto aereo di linea interni e internazionali.

Non essendo stati presentati emendamenti e trattandosi di articolo unico, il disegno di legge verrà votato direttamente a scrutinio segreto, al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Corresponsione di compensi incentivi al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (4198).

PRESIDENTE, Relatore. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Corresponsione di compensi incentivi al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni » (4198).

Sul disegno di legge riferirò brevemente io stesso.

Come i colleghi sanno, nel disegno di legge concernente la riforma del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e delle Aziende autonome da esso dipendenti — provvedimento all'esame del Parlamento — è prevista la facoltà per il Ministero stesso di concedere incentivi al personale dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, mediante l'utilizzazione delle economie conseguite in ogni esercizio per le spese di personale.

Queste norme trovano fondamento proprio nel fatto che si tratta di un'amministrazione, quale quella delle poste e telecomunicazioni, che è ispirata a criteri di gestione propri delle aziende organizzate su base produttivistica. Ora, in attesa che il Parlamento prenda in esame la riforma in questione, il Governo stesso si è reso iniziatore del disegno di legge in esame, che, per così dire, stralcia la norma relativa alla corresponsione di compensi incentivi per il 1966, nella considerazione che la accertata situazione di fatto nell'impiego di personale in tale anno ne costituisce valido presupposto.

Come è ripartita la spesa di cui a detto compenso incentivo? Nel seguente modo: si prevede, per il 1966, la corresponsione di compensi incentivi nella misura complessiva di 3 miliardi e 200 milioni (articolo 1). Circa la copertura dell'onere gravante sul bilancio finanziario 1967, essa è indicata per lire 1.846 milioni, mediante riduzione degli stanziamenti di capitoli di spesa e, per lire 1.354 milioni, con le maggiori entrate sul capitolo 142, relativo ai proventi del servizio dei conti correnti, maggiori entrate previste da apposito provvedimento di legge di variazione allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni.

Sul disegno di legge in discussione e su quello, n. 4199, al punto successivo dell'or-

dine del giorno della seduta odierna, la V Commissione bilancio ha espresso, questa mattina, il seguente parere favorevole:

« La Commissione delibera di esprimere parere favorevole sui disegni di legge nn. 4198 e 4199 per la parte di spesa implicata a copertura della quale risultano evocate congrue riduzioni degli stanziamenti in atto su taluni capitoli di spesa del bilancio dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per l'anno finanziario 1967.

Per il rimanente onere, alla cui copertura i richiamati disegni di legge provvedono richiamando le maggiori entrate derivanti dal servizio dei conti correnti, la Commissione dà mandato al Presidente Orlandi di trasmettere il parere favorevole anche su tale quota parte di spesa successivamente alla avvenuta presentazione al Parlamento del provvedimento di variazioni al bilancio per l'anno finanziario 1967 ed al riscontro dell'accertata individuazione di maggiori entrate sul capitolo n. 142 dello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per il predetto anno finanziario, tale da assicurare adeguata copertura finanziaria a fronte di una aliquota della maggiore spesa implicata dai due disegni di legge in esame ».

Conseguentemente, ritengo che oggi, possiamo discutere e votare gli articoli del disegno di legge, rinviando la votazione finale a scrutinio segreto del provvedimento ad altra seduta, quando sarà stato presentato al Parlamento il provvedimento di variazione al bilancio per l'anno finanziario 1967 e la V Commissione avrà accertato l'individuazione delle necessarie maggiori entrate sul capitolo n. 142 dello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per il predetto anno finanziario.

Se non vi sono obiezioni rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Dichiaro aperta la discussione generale.

MANCINI ANTONIO. Mi associo alla relazione del Presidente, dichiarando che voterò a favore del provvedimento. Colgo l'occasione per dichiarare che, a mio giudizio, il congegno di tale compenso incentivo può essere utile anche ai fini di una maggiore produttività dell'azienda e di un migliore servizio.

GOLINELLI. Mi associo alle affermazioni del Presidente e dell'onorevole Mancini e dichiaro che il mio gruppo voterà a favore del provvedimento.

IV. LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1967

CANESTRARI. Mi dichiaro d'accordo con il disegno di legge e ringrazio il Governo per averlo proposto.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

L'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a corrispondere al proprio personale compensi incentivi ai fini di produttività aziendale per l'importo di lire 3.200 milioni in relazione all'aumento di produttività aziendale conseguito nel 1966.

I criteri di erogazione e le misure dei compensi incentivi individuali saranno stabiliti con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con riduzione degli stanziamenti nel bilancio di previsione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1967 nei capitoli 103 per lire 200 milioni, 106 per lire 18 milioni, 117 per lire 350 milioni, 122 per lire 25 milioni, 128 per lire 20 milioni, 132 per lire 70 milioni, 134 per lire 20 milioni, 193 per lire 45 milioni, 196 per lire 110 milioni, 197 per lire 65 milioni, 202 per lire 55 milioni, 206 per lire 310 milioni, 211 per lire 100 milioni, 213 per lire 15 milioni, 214 per lire 200 milioni, 215 per lire 3 milioni, 241 per lire 10 milioni, 291 per lire 20 milioni, 294 per lire 25 milioni, 349 per lire 15 milioni, 350 per lire 10 milioni, 352 per lire 5 milioni, 426 per lire 5 milioni, 428 per lire 34 milioni, 429 per lire 1 milione, 433 per lire 5 milioni, 434 per lire 86 milioni, 435 per lire 22 milioni, 437 per lire 2 milioni, nonché per lire 1.354 milioni con le maggiori entrate sul capitolo 142 - proventi del servizio dei conti correnti - dello stato di previsione delle entrate dell'amministrazione predetta per lo stesso anno.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Corresponsione di compensi orari di intensificazione al personale degli uffici locali delle poste e delle telecomunicazioni (4199).

PRESIDENTE, *Relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Corresponsione di compensi orari di intensificazione al personale degli uffici locali delle poste e delle telecomunicazioni » (4199).

Sul disegno di legge riferò brevemente lo stesso.

Come i colleghi sanno, con la legge 2 marzo 1963, n. 307, si sono fissati i criteri per gli assegni del personale della carriera esecutiva degli uffici locali delle poste e delle telecomunicazioni. In base a tali criteri, a questo personale non viene corrisposta alcuna indennità a titolo di lavoro straordinario, come avviene in quasi tutti gli uffici principali, perché gli uffici locali e le agenzie hanno orario di ufficio nelle stesse ore in cui sono aperti al pubblico gli uffici stessi. D'altra parte, nei casi di assenza di unità rispetto a quelle assegnate all'ufficio, i presenti sono costretti ad intensificare la propria prestazione durante l'orario d'obbligo.

Da qui il disegno di legge che intende variare il sistema e remunerare l'intensificazione del personale nei casi in cui il numero dei presenti scenda al di sotto di quello assegnato.

Il previsto compenso è basato sui seguenti principi fondamentali:

1) il compenso viene erogato soltanto a quegli impiegati, ivi compreso il direttore, che dalle carenze di unità rispetto all'assegno siano interessati e siano quindi chiamati ad una intensificazione della loro normale prestazione; in ogni caso va escluso il personale della carriera ausiliaria;

2) il compenso delle ore a cui è ragguagliato il compenso va da un minimo di due ore, per gli uffici di gruppo *E* con punteggio superiore a 1.250, ad un massimo di 5 ore, per gli uffici locali di gruppo *A* e *B*, e cioè è variabile in relazione alla maggiore prestazione richiesta al personale degli uffici locali, man mano che si sale nella scala di importanza degli uffici con traffico postelegrafonico via via più intenso;

3) allo scopo di semplificare il calcolo del compenso stesso ed in considerazione del carattere di supercottimo, la liquidazione è fissata facendo riferimento ad un coefficiente medio della carriera esecutiva, che in atto è il 211 (cioè ufficiale di seconda classe), preso già a base dei cottimi degli uffici principali,

IV LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1967.

ai sensi degli articoli 9 e 12 della legge n. 465 del 27 maggio 1961;

4) la decorrenza del provvedimento viene indicata al 1° luglio 1967.

La nuova disciplina, insomma, delle intensificazioni durante l'orario d'obbligo consentirà la corresponsione, presso gli uffici locali, di altri compensi straordinari soltanto nei casi di effettivi ed indispensabili prolungamenti di tale orario e con l'assoluto rispetto delle disposizioni di legge e delle norme interne che regolano la materia.

Circa il prescritto parere della V Commissione bilancio, ne ho già dato lettura a proposito del disegno di legge n. 4198 e quindi non mi ripeto.

Concludo, proponendo alla Commissione di approvare il provvedimento. Circa la votazione, ritengo che, come per il disegno di legge n. 4198, possiamo, oggi, procedere alla discussione e alla votazione degli articoli, per rinviare la votazione finale a scrutinio segreto ad altra seduta.

Se non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.

(Così rimane stabilito).

Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

Ai direttori o reggenti di Ufficio locale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nonché agli ufficiali della carriera esecutiva degli Uffici locali dell'Amministrazione stessa, quando manchino una o più unità rispetto all'assegno fissato ai sensi del quinto e ottavo comma dell'articolo 10 della legge 2 marzo 1963, n. 307, che non possono essere sostituite con le unità di scorta, è corrisposto con decorrenza 1° luglio 1967 — per remunerare il maggior lavoro eseguito durante l'orario normale — un compenso orario di intensificazione per ogni unità mancante in ciascuna giornata lavorativa nella seguente misura:

Uffici locali di gruppo *E* che, ai sensi degli articoli 11 e 69 della legge 2 marzo 1963, n. 307, hanno un punteggio superiore a 1250, ore 2;

Uffici locali di gruppo *D*, ore 3;

Uffici locali di gruppo *C*, ore 4;

Uffici locali di gruppo *B* e *A*, ore 5.

I compensi orari di intensificazione sono erogati, per ciascun ufficio, mensilmente, in

favore del personale chiamato a maggiori e più impegnative prestazioni giornaliere in conseguenza della mancanza di unità rispetto all'assegno ed in rapporto alle giornate di effettive maggiori prestazioni, indipendentemente dalla qualifica rivestita. I compensi medesimi sono ragguagliati all'importo dell'aliquota oraria per servizio straordinario vigente per gli impiegati che rivestono la qualifica di ufficiale di II classe.

Al personale previsto dalla presente legge, per la sostituzione delle unità mancanti all'assegno, non si applica il disposto dell'articolo 10, comma primo, della legge 27 maggio 1961, n. 465.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

ART. 2.

In conseguenza delle provvidenze previste nel precedente articolo, a partire dall'anno finanziario 1968, il limite della spesa annua relativa alle prestazioni straordinarie del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, è ridotto ulteriormente di lire 3.300 milioni.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3. Ne do lettura:

ART. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 4.850 milioni in ragione d'anno, viene fatto fronte per il semestre 1° luglio-31 dicembre 1967, per lire 1.650 milioni con riduzione dello stanziamento del capitolo 110 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno 1967 e per lire 775 milioni con le maggiori entrate del Capitolo 142 — proventi del servizio dei conti correnti — dello stato di previsione delle entrate della Amministrazione predetta, per lo stesso anno.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'onorevole Mancini Antonio ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« Al personale che negli uffici principali e nei reparti ed uffici amministrativi svolge servizi non cottimizzati, quando manchino all'assegnazione una o più unità rispetto all'organico, che non possono essere sostituite con unità di scorta o con compensi per servizi straordinari resi oltre l'orario di obbligo, è corrisposto un compenso forfettario per remunerare le maggiori e più impegnative prestazioni non altrimenti retribuibili rese durante gli obblighi di orario normale.

Il compenso è ragguagliato per ogni unità mancante ad un numero di ore di straordinario non superiore a cinque, secondo criteri che saranno fissati dal Ministro delle poste e telecomunicazioni, sentito il parere del Consiglio di amministrazione ».

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Vorrei pregare l'onorevole Mancini Antonio di presentare questo articolo aggiuntivo sotto forma di ordine del giorno. Se la Commissione dovesse approvare questo articolo aggiuntivo, il provvedimento dovrebbe tornare al tesoro, alla Ragioneria generale dello Stato, alla Commissione bilancio, con un iter di parecchi mesi. Si dovrebbe, infatti, ottenere una modifica di quella famosa nota di variazione del bilancio nella quale questa spesa non è prevista.

Prego pertanto l'onorevole Mancini di trasformare l'articolo aggiuntivo in ordine del giorno, che accetto volentieri.

D'altronde, debbo far rilevare come qualora l'articolo proposto venisse accolto, concernendo esso gli uffici principali e non quelli locali, si creerebbero tali e tante difficoltà da rendere problematico, per molti mesi, il pagamento dei compensi di cui trattasi.

Torno veramente a supplicare l'onorevole Mancini di voler tramutare l'articolo in questione in ordine del giorno.

CANESTRARI. Mi associo alle parole dell'onorevole Sottosegretario per pregare l'onorevole Mancini di ritirare l'emendamento proposto, convertendolo in ordine del giorno, così da evitare il rinvio dell'esame del disegno di legge vivamente atteso dalle categorie.

MANCINI ANTONIO. Non mi pareva che l'emendamento proposto potesse essere così velenoso da determinare una catastrofe!

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Non ho affatto detto che sia velenoso; ho semplicemente affermato che modifica l'onere finanziario, con

tutte le conseguenze che questo fatto comporta.

MANCINI ANTONIO. Vorrei sottoporre all'attenzione degli onorevoli colleghi quello che è il congegno, negli uffici principali, di erogazione dello straordinario. Esso è assolutamente iniquo. In un ufficio provinciale che abbia, ad esempio, assegnati 100 elementi, viene fissata una scorta di 20 unità. In qualsiasi caso, anche in occasioni gravissime che determinano; si ponga, l'assenza di 40 persone, l'erogazione dello straordinario viene fatta sulla base delle 20 unità di cui alla scorta.

Detto questo, qualora l'onorevole Sottosegretario assumesse l'impegno di presentare un provvedimento che risolva la questione in argomento o, comunque, di modificare per altre vie la situazione che si è venuta a creare, io non avrei difficoltà a mutare l'emendamento in ordine del giorno.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Ho già detto che sono pronto ad accettare l'ordine del giorno. Si vedrà successivamente se provvedere con un disegno di legge o in via amministrativa.

PRESIDENTE. Nella mia qualità di Relatore ringrazio l'onorevole Mancini di aver consentito di andare oltre nell'esame del provvedimento in questione, così atteso dalle categorie interessate.

L'onorevole Mancini, insieme con gli onorevoli Canestrari e Golinelli, propone, dunque, il seguente ordine del giorno:

« La Commissione invita il Governo a promuovere adeguati provvedimenti che estendano le provvidenze del disegno di legge in esame al personale degli uffici principali e dei reparti ed uffici amministrativi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ».

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione sui disegni di legge:

« Modifiche ed integrazioni alla legge 27 maggio 1961, n. 465, concernente le compe-

IV LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1967

tenze accessorie del personale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni » (4164):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Estensione delle agevolazioni di cui all'articolo 4, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 settembre 1946, n. 88, alle società esercenti servizi di trasporto aereo, costituite senza la partecipazione dello Stato o dell'IRI » (4150):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alba, Amadei Giuseppe, Armato, Basile Guido, Battistella, Belci, Bigi, Canestrari, Cappugi, Cavallaro Nicola, Crocco, Degli Esposti, Fortini, Franco Raffaele, Giachini, Golinelli, Gonella Giuseppe, Mancini Antonio, Marchesi, Pirastu, Reale Giuseppe, Sammartino, Santagati e Veronesi.

E in congedo:

Sinesio.

La seduta termina alle 14.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO